

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 76

Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale della Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 14 in cui si dispone che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono un progetto individuale che comprenda interventi e servizi, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, in particolare:

- l’art. 55, in cui “le politiche per le persone disabili consistono nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a promuovere l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”;

- l’art. 49 bis, in cui le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale e a promuovere l’integrazione e l’inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro,

- l’art. 58, in cui sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di esclusione sociale gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzato alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 che individua nella Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) il soggetto preposto alla valutazione e alla definizione del piano di assistenza personalizzato (PAP);

Richiamati:

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 5 novembre 2014, prorogato ai sensi dell’art. 29 comma 1, L.R. 1/2015 ed in particolare il paragrafo 2.3.6.5. e 2.3.6.6 relativamente agli interventi diretti a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle

persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale;

- il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e dell’assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

Preso atto:

- della decisione di Giunta Regionale n. 11 del 7 aprile 2015 che approva il documento di sintesi sulle priorità da affrontare in tema di disabilità denominato “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi socio-sanitari nell’ambito delle politiche per la disabilità”;

- della delibera n. 1449 del 19 dicembre 2017, recante il “Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita”;

Considerato che allo scopo di attuare un progetto di intervento socio-terapeutico per l’inserimento di soggetti svantaggiati a rischio di integrazione sociale, con disabilità e con problemi di salute mentale, anche all’interno degli uffici di Regione Toscana; il Comitato di Direzione come specificato nella nota del 11 aprile 2017, ha proceduto, nella seduta del 6 aprile 2017, alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, e all’individuazione dei partecipanti afferenti:

- la Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale

- la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

- la Direzione Difesa del suolo e protezione civile-Genio civile Toscana Sud

- la Direzione Organizzazione e sistemi informativi - Servizio Prevenzione e protezione

- la Direzione Organizzazione e sistemi informativi - Organizzazione e sviluppo risorse umane

- la Direzione Affari legislativi, giuridici e istituzionali;

Visto che il gruppo di lavoro, riunitosi in data 16/05/2017 - 20/06/2017 - 7/12/2017, ha redatto e condiviso il testo del “Disciplinare per gli inserimenti socio-terapeutici negli uffici della Giunta Regionale di Regione Toscana”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che gli inserimenti socio terapeutici sopra richiamati si configurano come esperienze di tipo educativo e riabilitativo e si realizzano mediante attività dirette a favorire l’integrazione sociale delle persone indicate nel disciplinare di cui al predetto allegato A;

Precisato inoltre che i sopra citati inserimenti socio

terapeutici negli uffici della Giunta regionale non costituiscono in nessun caso e a nessun titolo rapporto di lavoro, né tirocinio curriculare e pertanto gli utenti inseriti non acquisiscono diritti di carattere economico rispetto alla Regione Toscana;

Dato atto dell'esito del Comitato di Direzione nella seduta del 21/12/2017;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

- di approvare il "Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta Regionale di Regione Toscana, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che gli inserimenti socio terapeutici di cui al presente atto si configurano come esperienze di tipo educativo e riabilitativo e si realizzano mediante attività dirette a favorire l'integrazione sociale delle persone indicate nel disciplinare di cui al predetto allegato A;

- di stabilire altresì che i sopra richiamati inserimenti

socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale non costituiscono in nessun caso e a nessun titolo rapporto di lavoro, né tirocinio curriculare e pertanto gli utenti inseriti non acquisiscono diritti di carattere economico rispetto alla Regione Toscana;

- di dare mandato alle Direzioni interessate dagli inserimenti socio terapeutici in questione, a porre in essere gli atti e le attività necessarie all'attuazione di quanto previsto dal presente atto;

- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE PER GLI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI NEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
--

1. Oggetto

Il presente disciplinare regola le modalità e le procedure per gli inserimenti socio terapeutici di persone negli uffici della Giunta regionale.

2. Definizione

Per inserimento socio terapeutico si intende qualunque esperienza di tipo educativo e riabilitativo che si realizza facendo attività di vario tipo dirette allo sviluppo delle potenzialità delle persone sia come competenze relazionali sia come competenze lavorative per favorire la loro integrazione sociale.

3. Destinatari

Destinatari degli interventi sono persone prese in carico dalle *Unità salute mentale adulti, disabilità, sert o servizi sociali del Comune e Asl* di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per le quali sia stato definito un progetto terapeutico riabilitativo o di reinserimento sociale che preveda il ricorso all'inserimento socio terapeutico come definito dal punto 2.

4. Stato giuridico della persona inserita

Gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale non costituiscono in nessun caso e a nessun titolo rapporto di lavoro, né tirocinio curriculare e pertanto gli utenti inseriti non acquisiscono diritti di carattere economico rispetto alla Regione Toscana.

5. Procedura**A) Progetto di inserimento socio terapeutico**

L'inserimento socio terapeutico di una persona negli uffici regionali è attivato sulla base di un progetto di inserimento socio terapeutico elaborato dal soggetto pubblico proponente.

Il progetto di inserimento socio terapeutico deve essere strutturato in modo da essere compatibile con le caratteristiche della persona e dell'ambiente lavorativo di inserimento.

Le attività svolte devono essere concordate dal dirigente regionale responsabile del settore nel quale viene attivato l'inserimento con l'ente pubblico proponente.

B) Richiesta

La richiesta di inserimento socio terapeutico negli uffici della Giunta regionale è effettuata dall'ente pubblico che ha in carico la persona da inserire e trasmessa alla Direzione regionale in cui avverrà l'inserimento, che si fa carico di individuare il dirigente responsabile dell'inserimento stesso. La richiesta deve essere corredata dal progetto di inserimento socio terapeutico e dalla bozza di convenzione di cui alla lettera D).

La richiesta, corredata dal progetto, è comunicata, dal dirigente del settore in cui si prevede di attivare l'inserimento, al dirigente regionale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al dirigente regionale responsabile del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, e al direttore regionale della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale o loro delegati.

Entro 15 giorni può essere richiesto dal dirigente del settore responsabile dell'inserimento o da ciascuno degli altri dirigenti sopra indicati l'attivazione di un iter istruttorio, al quale può essere invitato il responsabile della presa in carico della persona per il quale il progetto socio-terapeutico vuole essere attivato, nonché, se opportuno, la persona stessa.

In questa sede viene valutata collegialmente la richiesta di inserimento sotto i diversi profili di interesse regionale dell'attività da espletare nell'ufficio regionale, della sicurezza del luogo di lavoro, degli aspetti assicurativi e degli aspetti logistico strumentali, al fine di analizzarne in modo più approfondito bisogni specifici, eventuali limitazioni e modifiche al progetto presentato, nonché l'eventuale rifiuto dell'inserimento.

Il procedimento può durare al massimo 30 giorni e deve concludersi con parere vincolante.

Se il procedimento istruttorio non viene attivato, superati i 15 giorni il dirigente responsabile, procede, in accordo con quanto previsto al punto 7, agli adempimenti successivi.

C) Approvazione

La richiesta di inserimento socio terapeutico corredata del progetto e della convenzione è approvata con decreto dal dirigente responsabile del settore in cui verrà effettuato l'inserimento che darà atto dell'esito positivo, ove attivato, dell'iter istruttorio preliminare.

Il decreto deve contenere l'indicazione dell'ufficio regionale in cui viene inserito il soggetto e dei termini iniziale e finale dell'inserimento socio-terapeutico.

Il decreto dirigenziale deve dare atto espressamente di quanto disposto dall'articolo 6, 7, e 8.

D) Convenzione

I rapporti fra l'ufficio regionale nel quale è inserita la persona e l'ente pubblico inviante è regolata da una convenzione che disciplinerà le modalità di svolgimento dell'inserimento socio terapeutico e in particolare la tipologia di attività, il referente per l'attività nell'ufficio regionale, la durata, la presenza, le verifiche sull'andamento del progetto, e ogni altro elemento utile alla corretta realizzazione dell'intervento socio-terapeutico in conformità con quanto previsto dal progetto e dall'eventuale esito dell'iter istruttorio.

6. Strumentazione

Gli strumenti utilizzabili dalla persona soggetta all'inserimento socio terapeutico negli uffici regionali, ivi compresi eventuali ausili essenziali allo svolgimento delle attività, sono forniti o dalla Regione Toscana compatibilmente con le risorse disponibili o dal soggetto proponente.

7. Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le attività che vengono svolte dalla persona nell'ambito del progetto di inserimento socio terapeutico devono estrinsecarsi in mansioni che non prevedano rischi specifici e per le quali si utilizzino postazioni di lavoro organizzate idonee ai fini della salute e sicurezza.

Ai fini del rispetto degli adempimenti del datore di lavoro di cui al d.lgs 81/2008, l'attivazione dell'inserimento socio terapeutico di una persona negli uffici regionali è comunicata al Servizio prevenzione e protezione attraverso il sistema informativo dedicato (GERTIC), ai sensi di quanto previsto al punto 2 della delibera della Giunta n.1304 del 19/12/2016.

Il Servizio di prevenzione e protezione deve formulare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del dirigente del settore responsabile dell'inserimento di cui al Punto 5 lettera B, una valutazione della idoneità della postazione lavorativa e della sede di svolgimento in relazione al progetto di inserimento e alle eventuali limitazioni funzionali della persona da inserire. Tale valutazione della sicurezza è vincolante all'attivazione del progetto da parte del dirigente del settore responsabile dell'inserimento.

8. Copertura assicurativa

La copertura di tutti i rischi per la persona soggetta a inserimento socio terapeutico negli uffici regionali è assicurata direttamente dall'ente pubblico richiedente l'inserimento. A tal fine per qualsiasi evento infortunistico è stipulata da parte dell'ente pubblico richiedente una polizza assicurativa che è allegata alla convenzione di cui alla lettera D del punto 5.